Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 64 del 18 marzo 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 33

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1987

Approvazione della tariffa e relative istruzioni di applicazione per il calcolo del valore capitale relativo alle maggiori quote di pensione a carico dell'I.N.P.S. derivanti dai benefici combattentistici in applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824.

SOMMARIO

MINISTERO DEL TESORO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 febbraio 1987.

Approvazione della tariffa e relative istruzioni di applicazione per il calcolo del valore capitale relativo alle maggiori quote di pensione a carico dell'I.N.P.S. derivanti dai benefici combattentistici in applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824 che hanno previsto norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1972 con il quale sono state stabilite le modalità di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824 per il versamento, da parte dei datori di lavoro alle gestioni previdenziali interessate, del maggiore importo corrisposto a titolo di indennità di buonuscita o di previdenza nonché del corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione delle predette leggi sul trattamento di pensione;

Vista la legge 9 maggio 1984, n. 118 recante l'interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

Considerato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ha approvato in data 20 ottobre 1972, con delibera n. 170, la tariffa e le istruzioni applicative per il calcolo del valore capitale relativo alle maggiori quote di pensione derivanti dai benefici combattentistici in applicazione delle leggi sopra citate;

Ritenuto che tale tariffa costruita sulla base dei dati tecnici-attuariali risulta conforme alle disposizioni del decreto ministeriale 25 agosto 1972;

Decreta:

Art. 1.

La tariffa per il calcolo del valore capitale relativo alle maggiori quote di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti dai benefici combattentistici in applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824 è determinata nelle misure contenute nelle allegate tabelle numerate da 1 a 12 che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Sono altresì approvate le allegate istruzioni per l'applicazione delle tabelle per il calcolo del valore capitale delle maggiori quote di pensione derivanti dall'applicazione delle menzionate leggi 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541; 9 ottobre 1971, n. 824.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: GORIA

Tabelle per il calcolo del valore capitale degli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824

(Valori capitali corrispondenti ad una lira di pensione)

TABELLA 1

SEZIONE 1ª — *Per individui che acquisiscono la maggiorazione della pensione di invalidità.*

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
20	20,6179	20,9517	46	20,2684	19,8476
21	20,7463	20,8528	47	19,9919	19,5915
22	20,8986	20,8601	48	19,7106	19,3200
23	21,1223	20,9472	49	19,4215	19,0335
24	21,3941	21,0835	50	19,1244	18,7278
25	21,6793	21,2342	51	18,8162	18,4039
26	21,9508	21,3861	52	18,4983	18,0580
27	22,1922	21,5308	53	18,1692	17,6914
28	22,4006	21,6630	54	17,8286	17,3038
29	22,5712	21,7739	55	17,4770	16.8991
30	22,6951	21,8570	56	17,1134	16,4775
31	22,7723	21,9090	57	16,7385	16,0397
32	22,8057	21,9291	58	16,3535	15,5895
33	22,7931	21,9176	59	15,9580	15,1272
34	22,7375	21,8746	60	15,5533	14,6541
35	22,6424	21,8038	61	15,1403	14,1705
36	22,5140	21,7075	62	14,7171	13,6786
37	22,3586	21,5893	63	14,2844	13,1773
38	22,1817	21,4514	64	13,8426	12,6708
39	21.9855	21,2957	65	13,3922	12,1579
40	21,7730	21,1238	66	12,9344	11,6403
41	21,5454	20,9397	67	12,4596	11,1180
42	21,3075	20,7442	68	11,9799	10,5928
43	21,0594	20,5369	69	11,4970	10,0759
44	20,8029	20,3189			
45	20,5381	20,0893			

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA 2

SEZIONE 2ª — ***Per individui che acquiscono la maggiorazione della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di anzianità.***

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
40	26,8724	25.6250
41	26,4287	25,1682
42	25,9774	24,7029
43	25,5193	24.2278
44	25,0535	23,7436
45	24,5808	23,2501
46	24,1014	22,7474
47	23,6143	22,2354
48	23,1199	21,7140
49	22,6185	21,1834
50	22,1089	20,6437
51	21,5926	20,0960
52	21,0686	19,5403
53	20,5374	18,9774
54	19,9985	18,4093
55	19,4523	17,8380
56	18,8984	17,2649
57	18,3382	16,6917
58	17,7710	16,1182
59	17,1983	15,5441
60	16,6212	14,9743
61	16,0436	14,4066
62	15,4701	13,8407
63	14,9039	13,2804
64	14,3447	12,7300
65	13,7903	12,1869
66	13,2417	11,6485
67	12,6917	11,1181
68	12,1482	10,5930
69	11,6113	10,0761
70	11,0802	9,5722

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA 3

SEZIONE 3ª — *Per individui che acquisiscono l'anticipazione della liquidazione della pensione*

Maschi

Capitale corrispondente ad una pensione unitaria

Età	Periodi di anticipazione della pensione									
	6 mesi	1 anno	1 anno e 6 mesi	2 anni	2 anni e 6 mesi	3 anni	3 anni e 6 mesi	4 anni	4 anni e 6 mesi	5 anni
40	0,4943	0,9885	1,4693	1,9501	2,4176	2,8851	3,3395	3,7938	4,2352	4,6765
41	0,4942	0,9884	1,4689	1,9494	2,4165	2,8835	3,3372	3,7908	4,2313	4,6717
42	0,4941	0,9882	1,4684	1,9486	2,4152	2,8817	3,3346	3,7874	4,2269	4,6663
43	0,4940	0,9880	1,4678	1,9476	2,4136	2,8795	3,3316	3,7837	4,2219	4,6601
44	0,4939	0,9878	1,4673	1,9468	2,4120	2,8772	3,3283	3,7793	4,2163	4,6532
45	0,4938	0,9875	1,4666	1,9456	2,4101	2,8746	3,3246	3,7745	4,2101	4,6456
46	0,4936	0,9872	1,4658	1,9444	2,4081	2,8717	3,3205	3,7693	4,2033	4,6373
47	0,4935	0,9869	1,4650	1,9431	2,4059	2,8686	3,3161	3,7636	4,1959	4,6281
48	0,4933	0,9866	1,4642	1,9417	2,4034	2,8651	3,3111	3,7571	4,1873	4,6175
49	0,4931	0,9862	1,4631	1,9399	2,4005	2,8610	3,3052	3,7493	4,1771	4,6049
50	0,4929	0,9858	1,4619	1,9379	2,3971	2,8562	3,2984	3,7406	4,1656	4,5906
51	0,4926	0,9852	1,4604	1,9356	2,3932	2,8508	3,2906	3,7304	4,1520	4,5735
52	0,4924	0,9847	1,4589	1,9330	2,3887	2,8443	3,2812	3,7181	4,1356	4,5530
53	0,4920	0,9839	1,4567	1,9295	2,3828	2,8361	3,2693	3,7024	4,1147	4,5270
54	0,4915	0,9830	1,4542	1,9254	2,3757	2,8259	3,2545	3,6831	4,0892	4,4952
55	0,4909	0,9818	1,4509	1,9200	2,3666	2,8131	3,2361	3,6591	4,0575	4,4558
56	0,4902	0,9804	1,4470	1,9135	2,3555	2,7974	3,2137	3,6300	4,0190	4,4080
57	0,4893	0,9786	1,4422	1,9057	2,3422	2,7786	3,1866	3,5945	3,9721	4,3496
58	0,4883	0,9765	1,4363	1,8961	2,3259	2,7556	3,1532	3,5508	3,9136	4,2764
59	0,4869	0,9737	1,4288	1,8838	2,3048	2,7258	3,1100	3,4942	3,8400	4,1858
60	0,4852	0,9703	1,4193	1,8682	2,2778	2,6873	3,0560	3,4247	3,7479	4,0711
61	0,4828	0,9655	1,4060	1,8465	2,2430	2,6395	2,9871	3,3346	3,6266	3,9185
62	0,4796	0,9592	1,3909	1,8226	2,2011	2,5795	2,8974	3,2152	3,4748	3,7344
63	0,4779	0,9557	1,3746	1,7934	2,1453	2,4971	2,7844	3,0717	3,2988	3,5258
64	0,4680	0,9359	1,3289	1,7219	2,0428	2,3637	2,6173	2,8709	3,0635	3,2560
65	0,4633	0,9265	1,3049	1,6832	1,9821	2,2810	2,5080	2,7349	2,8991	3,0632
66	0,4579	0,9157	1,2775	1,6392	1,9139	2,1885	2,3872	2,5858	2,7214	2,8570
67	0,4517	0,9034	1,2464	1,5893	1,8374	2,0855	2,2548	2,4240	2,5315	2,6389
68	0,4443	0,8886	1,2100	1,5313	1,7507	1,9700	2,1092	2,2484	2,3291	2,4097
69	0,4362	0,8723	1,1700	1,4676	1,6565	1,8454	1,9549	2,0644	2,1207	2,1769
70	0,4263	0,8526	1,1232	1,3938	1,5506	1,7073	1,7879	1,8685	1,9041	1,9397

Segue TABELLA 3

segue: SEZIONE 3ª — *Per individui che acquisiscono l'anticipazione della liquidazione della pensione.*

Maschi

Capitale corrispondente ad una pensione unitaria

Età	Periodi di anticipazione della pensione									
	5 anni e 6 mesi	6 anni	6 anni e 6 mesi	7 anni	7 anni e 6 mesi	8 anni	8 anni e 6 mesi	9 anni	9 anni e 6 mesi	10 anni
40	5,1050	5,5334	5,9492	6,3650	6,7681	7,1711	7,5616	7,9521	8,3301	8,7081
41	5,0990	5,5263	5,9407	6,3550	6,7564	7,1578	7,5463	7,9348	8,3106	8,6863
42	5,0923	5,5183	5,9311	6,3438	6,7433	7,1428	7,5292	7,9155	8,2887	8,6618
43	5,0847	5,5092	5,9202	6,3311	6,7286	7,1260	7,5099	7,8937	8,2639	8,6341
44	5,0762	5,4992	5,9082	6,3172	6,7123	7,1074	7,4884	7,8694	8,2364	8,6033
45	5,0669	5,4881	5,8949	6,3017	6,6941	7,0864	7,4643	7,8422	8,2054	8,5686
46	5,0565	5,4756	5,8800	6,2843	6,6737	7,0630	7,4373	7,8115	8,1702	8,5289
47	5,0450	5,4618	5,8633	6,2647	6,6506	7,0364	7,4063	7,7762	8,1298	8,4833
48	5,0318	5,4460	5,8442	6,2423	6,6240	7,0056	7,3704	7,7351	8,0823	8,4295
49	5,0161	5,4272	5,8214	6,2155	6,5922	6,9688	7,3274	7,6859	8,0255	8,3651
50	4,9981	5,4055	5,7949	6,1842	6,5548	6,9253	7,2764	7,6274	7,9581	8,2887
51	4,9764	5,3793	5,7628	6,1463	6,5097	6,8730	7,2151	7,5572	7,8770	8,1967
52	4,9504	5,3477	5,7241	6,1005	6,4550	6,8095	7,1409	7,4722	7,7787	8,0852
53	4,9176	5,3081	5,6759	6,0437	6,3875	6,7313	7,0494	7,3675	7,6577	7,9478
54	4,8776	5,2599	5,6173	5,9746	6,3053	6,6359	6,9376	7,2393	7,5109	7,7825
55	4,8281	5,2004	5,5449	5,8894	6,2037	6,5180	6,8010	7,0839	7,3320	7,5800
56	4,7680	5,1279	5,4564	5,7848	6,0805	6,3761	6,6353	6,8944	7,1121	7,3298
57	4,6940	5,0383	5,3484	5,6585	5,9303	6,2020	6,4303	6,6586	6,8451	7,0315
58	4,6030	4,9296	5,2159	5,5021	5,7426	5,9831	6,1795	6,3758	6,5310	6,6862
59	4,4889	4,7920	5,0467	5,3014	5,5093	5,7172	5,8815	6,0458	6,1705	6,2952
60	4,3426	4,6141	4,8358	5,0575	5,2327	5,4078	5,5408	5,6738	5,7700	5,8662
61	4,1569	4,3953	4,5837	4,7721	4,9152	5,0582	5,1617	5,2651	5,3357	5,4062
62	3,9395	4,1445	4,3003	4,4560	4,5687	4,6813	4,7582	4,8350	4,8838	4,9326
63	3,6982	3,8705	3,9952	4,1198	4,2049	4,2899	4,3439	4,3979	4,4292	4,4605
64	3,3953	3,5345	3,6296	3,7246	3,7849	3,8451	3,8801	3,9151	3,9331	3,9510
65	3,1752	3,2871	3,3583	3,4294	3,4706	3,5118	3,5330	3,5541	3,5602	3,5663
66	2,9430	3,0290	3,0789	3,1287	3,1544	3,1800	3,1913	3,2026	3,2069	3,2111
67	2,7012	2,7634	2,7954	2,8274	2,8416	2,8557	2,8610	2,8662	2,8680	2,8698
68	2,4512	2,4926	2,5109	2,5292	2,5361	2,5430	2,5453	2,5476	2,5484	2,5492
69	2,2018	2,2266	2,2359	2,2452	2,2484	2,2515	2,2526	2,2536	2,2540	2,2543
70	1,9531	1,9664	1,9710	1,9755	1,9770	1,9785	1,9790	1,9795	1,9796	1,9797

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA 4

SEZIONE 3ª — *Per individui che acquisiscono l'anticipazione della liquidazione della pensione*

Femmine

Capitale corrispondente ad una pensione unitaria

Età	Periodi di anticipazione della pensione									
	6 mesi	1 anno	1 anno e 6 mesi	2 anni	2 anni e 6 mesi	3 anni	3 anni e 6 mesi	4 anni	4 anni e 6 mesi	5 anni
40	0,4939	0,9877	1,4671	1,9465	2,4116	2,8766	3,3273	3,7780	4,2146	4,6511
41	0,4937	0,9874	1,4664	1,9453	2,4096	2,8738	3,3234	3,7729	4,2078	4,6427
42	0,4936	0,9871	1,4656	1,9440	2,4073	2,8706	3,3188	3,7670	4,2001	4,6331
43	0,4934	0,9868	1,4646	1,9424	2,4047	2,8669	3,3136	3,7602	4,1911	4,6220
44	0,4932	0,9864	1,4636	1,9407	2,4017	2,8627	3,3075	3,7523	4,1807	4,6090
45	0,4930	0,9860	1,4623	1,9386	2,3981	2,8576	3,3002	3,7427	4,1682	4,5937
46	0,4927	0,9854	1,4607	1,9360	2,3938	2,8516	3,2917	3,7318	4,1539	4,5760
47	0,4924	0,9847	1,4590	1,9332	2,3890	2,8448	3,2821	3,7193	4,1375	4,5557
48	0,4920	0,9840	1,4569	1,9298	2,3835	2,8371	3,2710	3,7048	4,1185	4,5322
49	0,4916	0,9831	1,4546	1,9260	2,3770	2,8279	3,2579	3,6879	4,0966	4,5053
50	0,4911	0,9821	1,4518	1,9215	2,3694	2,8172	3,2429	3,6685	4,0715	4,4744
51	0,4905	0,9809	1,4486	1,9162	2,3607	2,8051	3,2259	3,6467	4,0433	4,4398
52	0,4898	0,9796	1,4451	1,9106	2,3513	2,7920	3,2073	3,6225	4,0119	4,4012
53	0,4891	0,9782	1,4412	1,9042	2,3406	2,7769	3,1860	3,5951	3,9764	4,3576
54	0,4882	0,9764	1,4366	1,8967	2,3281	2,7594	3,1615	3,5635	3,9354	4,3073
55	0,4873	0,9745	1,4313	1,8881	2,3138	2,7394	3,1333	3,5272	3,8886	4,2500
56	0,4861	0,9722	1,4253	1,8783	2,2975	2,7166	3,1013	3,4859	3,8352	4,1845
57	0,4848	0,9696	1,4182	1,8668	2,2785	2,6901	3,0640	3,4379	3,7735	4,1091
58	0,4833	0,9666	1,4100	1,8534	2,2563	2,6591	3,0208	3,3824	3,7025	4,0225
59	0,4815	0,9629	1,4003	1,8376	2,2303	2,6229	2,9704	3,3178	3,6202	3,9226
60	0,4794	0,9588	1,3892	1,8196	2,2005	2,5814	2,9129	3,2444	3,5272	3,8100
61	0,4769	0,9537	1,3757	1,7977	2,1650	2,5322	2,8455	3,1588	3,4198	3,6808
62	0,4739	0,9477	1,3601	1,7725	2,1244	2,4762	2,7693	3,0623	3,2996	3,5368
63	0,4705	0,9410	1,3424	1,7438	2,0781	2,4124	2,6831	2,9538	3,1657	3,3775
64	0,4665	0,9329	1,3214	1,7098	2,0244	2,3389	2,5852	2,8314	3,0163	3,2012
65	0,4618	0,9235	1,2974	1,6712	1,9639	2,2566	2,4764	2,6962	2,8533	3,0104
66	0,4564	0,9128	1,2700	1,6272	1,8956	2,1639	2,3556	2,5473	2,6762	2,8050
67	0,4500	0,9000	1,2381	1,5761	1,8176	2,0591	2,2214	2,3837	2,4849	2,5860
68	0,4426	0,8852	1,2015	1,5177	1,7303	1,9429	2,0753	2,2077	2,2825	2,3572
69	0,4340	0,8680	1,1598	1,4515	1,6332	1,8149	1,9175	2,0201	2,0714	2,1227
70	0,4241	0,8481	1,1123	1,3764	1,5255	1,6746	1,7492	1,8237	1,8553	1,8868

Segue TABELLA 4

segue: SEZIONE 3ª — ***Per individui che acquisiscono l'anticipazione della liquidazione della pensione.***

Femmine

Capitale corrispondente ad una pensione unitaria

Età	Periodi di anticipazione della pensione									
	5 anni e 6 mesi	6 anni	6 anni e 6 mesi	7 anni	7 anni e 6 mesi	8 anni	8 anni e 6 mesi	9 anni	9 anni e 6 mesi	10 anni
40	5,0734	5,4957	5,9038	6,3118	6,7054	7,0990	7,4782	7,8573	8,2218	8,5862
41	5,0629	5,4831	5,8885	6,2939	6,6844	7,0749	7,4503	7,8256	8,1856	8,5456
42	5,0510	5,4688	5,8712	6,2735	6,6604	7,0472	7,4183	7,7893	8,1441	8,4989
43	5,0371	5,4521	5,8511	6,2500	6,6326	7,0152	7,3812	7,7472	8,0962	8,4452
44	5,0209	5,4327	5,8277	6,2226	6,6004	6,9782	7,3384	7,6986	8,0410	8,3833
45	5,0018	5,4098	5,8001	6,1904	6,5626	6,9347	7,2885	7,6422	7,9770	8,3118
46	4,9797	5,3834	5,7684	6,1533	6,5192	6,8851	7,2315	7,5779	7,9043	8,2307
47	4,9545	5,3538	5,7323	6,1112	6,4700	6,8287	7,1669	7,5050	7,8220	8,1390
48	4,9254	5,3186	5,6909	6,0631	6,4140	6,7648	7,0937	7,4225	7,7290	8,0355
49	4,8922	5,2791	5,6437	6,0083	6,3502	6,6920	7,0106	7,3291	7,6239	7,9187
50	4,8542	5,2340	5,5901	5,9461	6,2779	6,6096	6,9167	7,2237	7,5054	7,7870
51	4,8116	5,1833	5,5298	5,8762	6,1968	6,5174	6,8116	7,1057	7,3729	7,6401
52	4,7641	5,1269	5,4627	5,7984	6,1065	6,4146	6,6944	6,9742	7,2254	7,4766
53	4,7104	5,0632	5,3869	5,7105	6,0045	6,2984	6,5624	6,8264	7,0600	7,2936
54	4,6486	4,9899	5,3000	5,6100	5,8883	6,1666	6,4130	6,6593	6,8737	7,0881
55	4,5783	4,9066	5,2014	5,4961	5,7570	6,0178	6,2448	6,4718	6,6655	6,8591
56	4,4982	4,8119	5,0895	5,3670	5,6086	5,8502	6,0563	6,2624	6,4340	6,6056
57	4,4063	4,7034	4,9620	5,2205	5,4410	5,6615	5,8453	6,0290	6,1756	6,3221
58	4,3010	4,5791	4,8171	5,0547	5,2527	5,4506	5,6108	5,7710	5,8965	6,0219
59	4,1806	4,4386	4,6535	4,8683	5,0423	5,2163	5,3525	5,4887	5,5910	5,6933
60	4,0456	4,2811	4,4718	4,6625	4,8118	4,9611	5,0732	5,1853	5,2654	5,3455
61	3,8921	4,1033	4,2688	4,4342	4,5584	4,6825	4,7713	4,8601	4,9198	4,9795
62	3,7226	3,9083	4,0478	4,1872	4,2869	4,3865	4,4536	4,5206	4,5623	4,6040
63	3,5367	3,6959	3,8096	3,9233	3,9997	4,0761	4,1238	4,1714	4,1983	4,2252
64	3,3334	3,4655	3,5543	3,6431	3,6985	3,7538	3,7851	3,8163	3,8319	3,8475
65	3,1160	3,2215	3,2873	3,3530	3,3902	3,4273	3,4459	3,4644	3,4723	3,4802
66	2,8853	2,9656	3,0109	3,0562	3,0789	3,1015	3,1112	3,1208	3,1242	3,1275
67	2,6432	2,7003	2,7288	2,7573	2,7694	2,7814	2,7857	2,7900	2,7914	2,7927
68	2,3946	2,4320	2,4478	2,4636	2,4692	2,4747	2,4765	2,4783	2,4789	2,4795
69	2,1444	2,1661	2,1738	2,1814	2,1839	2,1863	2,1871	2,1879	2,1882	2,1884
70	1,8979	1,9089	1,9126	1,9162	1,9173	1,9184	1,9188	1,9191	1,9192	1,9193

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA 5

SEZIONE 4ª — *Per vedove sole che acquisiscono la maggiorazione della pensione.*

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
15	22,1128	50	19,0526
16	21,6328	51	18,6090
17	21,2159	52	18,1530
18	20,8599	53	17,6846
19	20,5825	54	17,2056
20	20,4555	55	16,7199
21	20,4813	56	16,2269
22	20,6513	57	15,7239
23	20,9530	58	15,2162
24	21,2988	59	14,7021
25	21,6479	60	14,1836
26	22,0070	61	13,6592
27	22,3678	62	13,1341
28	22,7009	63	12,6095
29	22,9968	64	12,0840
30	23,2415	65	11,5622
31	23,4362	66	11,0454
32	23,5727	67	10,5361
33	23,6409	68	10,0365
34	23,6404	69	9,5457
35	23,5763	70	9,0654
36	23,4653	71	8,5968
37	23,3140	72	8,1394
38	23,1253	73	7,6987
39	22,8978	74	7,2762
40	22,6433	75	6,8701
41	22,3644	76	6,4800
42	22,0656	77	6,1053
43	21,7490	78	5,7477
44	21,4125	79	5,4096
45	21,0534	80	5,0910
46	20,6826	81	4,7862
47	20,2968	82	4,4955
48	19,8960	83	4,2203
49	19,4824	84	3,9650

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA 6

SEZIONE 5ª — *Per superstiti soli inabili (vedovi, orfani maggiorenni, fratelli) che acquisiscono la maggiorazione della pensione.*

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
18	16,0122	20,0087	53	13,4730	17,6002
19	15,9075	19,8959	54	13,3154	17,2252
20	15,7968	19,7781	55	13,1425	16,8313
21	15,6795	19,6550	56	12,9533	16,4193
22	15,5896	19,6391	57	12,7476	15,9901
23	15,5590	19,7054	58	12,5258	15,5476
24	15,5681	19,8250	59	12,2873	15,0921
25	15,5908	19,9652	60	12,0320	14,6251
26	15,6152	20,1138	61	11,7604	14,1470
27	15,6378	20,2634	62	11,4714	13,6599
28	15,6575	20,4087	63	11,1657	13,1629
29	15,6717	20,5413	64	10,8440	12,6601
30	15,6752	20,6550	65	10,5071	12,1503
31	15,6640	20,7464	66	10,1568	11,6352
32	15,6359	20,8142	67	9,7961	11,1149
33	15,5906	20,8573	68	9,4259	10,5913
34	15,5308	20,8748	69	9,0474	10,0755
35	15,4586	20,8687	70	8,6602	9,5718
36	15,3761	20,8399	71	8,2641	9,0812
37	15,2833	20,7907	72	7,8598	8,6006
38	15,1822	20,7225	73	7,4480	8,1347
39	15,0735	20,6368	74	7,0301	7,6852
40	14,9593	20,5341	75	6,6246	7,2497
41	14,8411	20,4163	76	6,2358	6,8284
42	14,7225	20,2825	77	5,8652	6,4302
43	14,6041	20,1319	78	5,5138	6,0581
44	14,4885	19,9656	79	5,1796	5,7022
45	14,3760	19,7826	80	4,8638	5,3636
46	14,2695	19,5828	81	4,5633	5,0391
47	14,1665	19,3641	82	4,2792	4,7328
48	14,0679	19,1255	83	4,0111	4,4456
49	13,9678	18,8673	84	3,7589	4,1764
50	13,8617	18,5854			
51	13,7444	18,2813			
52	13,6156	17,9522			

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA 7

SEZIONE 6ª — *Per orfani soli minorenni che acquisiscono la maggiorazione della pensione.*

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria			
	Temporaneità fino al 18° anno		Temporaneità fino al 21° anno	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
0	14,3632	14,4949	16,2755	16,4331
1	14,3127	14,3325	16,3568	16,3874
2	13,6428	13,6601	15,7359	15,7638
3	12,9276	12,9431	15,0664	15,0924
4	12,1897	12,2039	14,3739	14,3985
5	11,4330	11,4459	13,6630	13,6862
6	10,6592	10,6707	12,9356	12,9573
7	9,8682	9,8784	12,1919	12.2121
8	9,0602	9,0690	11,4319	11,4505
9	8,2348	8,2425	10,6553	10,6726
10	7,3922	7,3989	9,8624	9,8786
11	6,5322	6,5380	9,0531	9,0682
12	5,6547	5,6596	8,2276	8,2414
13	4,7594	4,7632	7,3852	7,3976
14	3,8456	3,8486	6,5256	6,5369
15	2,9133	2,9154	5,6487	5,6586
16	1,9621	1,9631	4,7547	4,7624
17	0,9913	0,9915	3,8426	3,8480
18			2,9117	2,9149
19			1,9615	1,9630
20			0,9912	0,9915
21				
22				
23				
24				
25				

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA 8

SEZIONE 7ª — *Per genitori che acquisiscono la maggiorazione della pensione.*

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
65	11,4161	12,8876
66	10,9675	12,3474
67	10,5256	11,8125
68	10,0807	11,2842
69	9,6329	10,7666
70	9,1936	10,2587
71	8,7610	9,7589
72	8,3316	9,2645
73	7,9071	8,7775
74	7,4984	8,3085
75	7,1033	7,8587
76	6,7220	7,4248
77	6,3539	7,0086
78	5,9970	6,6153
79	5,6499	6,2375
80	5,3251	5,8714
81	5,0142	5,5231
82	4,7172	5,1924
83	4,4345	4,8798
84	4,1655	4,5849
85	3,9104	4,3078
86	3,6690	4,0481
87	3,4414	3,8052
88	3,2270	3,5787
89	3,0257	3,3683
90	2,8372	3,1730
91	2,6617	2,9923
92	2,4986	2,8258
93	2,3470	2,6720
94	2,2057	2,5300
95	2,0751	2,3994
96	1,9561	2,2807
97	1,8444	2,1716
98	1,7450	2,0711
99	1,6565	1,9767

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA 9

SEZIONE 8ª — ***Per gruppi superstiti, composti di vedova ed orfani che acquisiscono la maggiorazione della pensione.***

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
17	22,8166	46	16,6536
18	22,7032	47	16,2812
19	22,6297	48	15,9334
20	22,6262	49	15,5602
21	22,6704	50	15,2133
22	22,7236	51	14,8719
23	22,7986	52	14,5139
24	22,8708	53	14,1573
25	22,9245	54	13,7949
26	22,9523	55	13,4334
27	22,9500	56	13,0500
28	22,9029	57	12,6594
29	22,8210	58	12,2740
30	22,6791	59	11,8838
31	22,5048	60	11,4681
32	22,2869	61	11,0491
33	22,0316	62	10,6517
34	21,7163	63	10,2371
35	21,3720	64	9,8246
36	20,9453	65	9,4079
37	20,4885	66	8,9973
38	20,0257	67	8,5912
39	19,6001	68	8,1976
40	19,1570	69	7,7902
41	18,7120	70	7,4152
42	18,2799	71	7,0831
43	17,8517	72	6,7104
44	17,4377	73	6,3574
45	17,0282	74	6,0181

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA 10

SEZIONE 9ª — ***Per gruppi superstiti composti di vedovo inabile ed orfani, oppure di più orfani uno dei quali inabile, che acquisiscono la maggiorazione della pensione.***

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
18	20,1691	46	13,9707
19	20,0926	47	13,6541
20	20,0204	48	13,3288
21	19,9510	49	13,0149
22	19,8803	50	12,6910
23	19,8179	51	12,4318
24	19,7587	52	12,1758
25	19,6842	53	11,9380
26	19,6066	54	11,6971
27	19,5058	55	11,4560
28	19,3913	56	11,2236
29	19,2710	57	10,9767
30	19,1202	58	10,7122
31	18,9446	59	10,4506
32	18,7422	60	10,1817
33	18.5199	61	9,8942
34	18,2624	62	9,5966
35	17,9660	63	9,2980
36	17,6116	64	8,9716
37	17,2415	65	8,6694
38	16,8597	66	8,3414
39	16,4814	67	8,0067
40	16,0871	68	7,6783
41	15,7106	69	7,3431
42	15,3364	70	6,9809
43	14,9904	71	6,6567
44	14,6396	72	6,3053
45	14,2965	73	5,9607
		74	5,6113

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA 11

SEZIONE 10ª — ***Per gruppi superstiti composti di due orfani minorenni - di età z' e z'' - che acquisiscono la maggiorazione della pensione***
Temporaneità fino al 18° anno di età.

z'' \ z'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	11,8216								
1	11,7972	11,5111							
2	11,6480	11,3728	10,9539						
3	11,4892	11,2257	10,8076	10,3730					
4	11,3256	11,0742	10,6570	10,2226	9,7770				
5	11,1579	10,9189	10,5027	10,0686	9,6231	9,1674			
6	10,9865	10,7602	10,3450	9,9112	9,4659	9,0102	8,5448		
7	10,8116	10,5983	10,1841	9,7507	9,3055	8,8499	8,3844	7,9091	
8	10,6331	10,4329	10,0199	9,5868	9,1419	8,6864	8,2209	7,7456	7,2603
9	10,4509	10,2643	9,8523	9,4197	8,9750	8,5196	8,0541	7,5788	7,0934
10	10,2650	10,0922	9,6813	9,2492	8,8047	8,3494	7,8840	7,4087	6,9233
11	10,0754	9,9168	9,5071	9,0753	8,6310	8,1759	7,7105	7,2353	6,7499
12	9,8822	9,7380	9,3291	8,8982	8,4541	7,9991	7,5339	7,0586	6,5733
13	9,6854	9,5568	9,1484	8,7175	8,2737	7,8188	7,3537	6,8785	6,3932
14	9,4848	9,3701	8,9639	8,5333	8,0897	7,6350	7,1699	6,6949	6,2095
15	9,2804	9,1809	8,7758	8,3456	7,9022	7,4476	6,9827	6,5077	6,0224
16	9,0725	8,9884	8,5843	8,1544	7,7112	7,2567	6,7918	6,3169	5,8316
17	8,8613	8,7923	8,3892	7,9595	7,5164	7,0620	6,5972	6,1223	5,6370

Segue TABELLA 11

segue: SEZIONE 10ª — ***Per gruppi superstiti composti di due orfani minorenni - di età z' e z" - che acquisiscono la maggiorazione della pensione.*** **Temporaneità fino al 18° anno di età.**

z" \ z'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria								
	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0									
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9	6,5981								
10	6,4279	5,9222							
11	6,2544	5,7486	5,2326						
12	6,0777	5,5719	5,0558	4,5293					
13	5,8977	5,3918	4,8756	4,3490	3,8118				
14	5,7140	5,2082	4,6919	4,1652	3,6279	3,0796			
15	5,5269	5,0210	4,5047	3,9780	3,4405	2,8922	2,3326		
16	5,3361	4,8302	4,3139	3,7872	3,2497	2,7013	2,1416	1,5707	
17	5,1415	4,6356	4,1193	3,5926	3,0551	2,5067	1,9470	1,3760	0,7932

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

TABELLA 12

SEZIONE 10ª bis — *Per gruppi superstiti composti di due orfani finorenni - di età z' e z'' - che acquisiscono la maggiorazione della pensione.* **Temporaneità fino al 21° anno di età.**

z'' \ z'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	13,4060									
1	13,4086	13,1640								
2	13,2696	13,0350	12,6431							
3	13,1204	12,8967	12,5054	12,0975						
4	12,9662	12,7536	12,3632	11,9555	11,5368					
5	12,8082	12,6072	12,2176	11,8101	11,3915	10,9634				
6	12,6467	12,4576	12,0688	11,6616	11,2430	10,8149	10,3774			
7	12,4817	12,3047	11,9169	11,5099	11,0915	10,6633	10,2257	9,7789		
8	12,3132	12,1487	11,7619	11,3552	10,9369	10,5086	10,0711	9,6241	9,1679	
9	12,1414	11,9896	11,6039	11,1975	10,7793	10,3511	9,9135	9,4665	9,0101	8,5445
10	11,9660	11,8272	11,4425	11,0365	10,6185	10,1904	9,7527	9,3056	8,8492	8,3834
11	11,7872	11,6618	11,2781	10,8725	10,4547	10,0266	9,5891	9,1419	8,6853	8,2194
12	11,6049	11,4930	11,1104	10,7052	10,2875	9,8596	9,4221	8,9749	8,5183	8,0523
13	11,4191	11,3210	10,9396	10,5347	10,1173	9,6895	9,2521	8,8049	8,3483	7,8821
14	11,2296	11,1456	10,7653	10,3609	9,9438	9,5161	9,0787	8,6316	8,1749	7,7087
15	11,0365	10,9670	10,5878	10,1839	9,7669	9,3394	8,9021	8,4550	7,9984	7,5322
16	10,8397	10,7848	10,4068	10,0032	9,5865	9,1592	8,7219	8,2750	7,8183	7,3521
17	10,6393	10,5993	10,2225	9,8193	9,4028	8,9755	8,5384	8,0915	7,6349	7,1687
18	10,4352	10,4104	10,0346	9,6318	9,2155	8,7884	8,3514	7,9045	7,4480	6,9817
19	10,2273	10,2178	9,8431	9,4407	9,0245	8,5975	8,1606	7,7138	7,2572	6,7910
20	10,0163	10,0219	9,6482	9,2460	8,8299	8,4030	7,9661	7,5194	7,0629	6,5967

Segue TABELLA 12

segue: SEZIONE 10ª bis — *Per gruppi superstiti composti di due orfani minorenni - di età z' e z" - che acquisiscono la maggiorazione della pensione.* **Temporaneità fino al 21° anno di età.**

z' / z"	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria										
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10	7,9080										
11	7,7438	7,2588									
12	7,5766	7.0913	6,5962								
13	7,4063	6,9208	6,4256	5,9205							
14	7,2327	6,7472	6,2518	5,7465	5,2311						
15	7,0562	6,5705	6,0750	5,5695	5,0539	4,5280					
16	6,8760	6,3903	5,8946	5,3891	4,8733	4,3472	3,8104				
17	6.6926	6,2068	5,7111	5.2054	4,6895	4,1633	3,6264	3,0787			
18	6,5056	6,0198	5,5241	5,0184	4,5023	3,9760	3,4390	2,8912	2,3322		
19	6,3149	5,8291	5,3333	4,8275	4,3115	3,7851	3,2480	2,7001	2,1411	1,5704	
20	6.1206	5,6348	5,1390	4,6332	4,1171	3,5906	3,0534	2,5055	1.9464	1,3757	0,7932

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE PER IL CALCOLO DEL VALORE CAPITALE RELATIVO ALLE MAGGIORI QUOTE DI PENSIONE DERIVANTI DAI BENEFICI COMBATTENTISTICI IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI 24 MAGGIO 1970 N. 336, 8 LUGLIO 1971 N. 541 e 9 OTTOBRE 1971 N. 824.

Premessa. — Ai sensi del 3° comma dell'art. 6 della legge n. 824/1971, l'I.N.P.S. deve ricevere nella sua qualità di Ente erogatore delle prestazioni di pensione il corrispettivo, in termini di valore capitale, dell'onere derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici ai dipendenti pubblici iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovvero ai Fondi speciali di previdenza sostitutivi e integrativi dell'Assicurazione generale obbligatoria medesima.

Come benefici combattentistici di cui sopra e cenno si intendono quelli previsti:

— dall'art. 2 della legge n. 336/1970: concessione ai fini della liquidazione della pensione di aumenti periodici di stipendio ovvero attribuzione della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta per gli iscritti che siano cessati o cessino dal servizio per qualsiasi causa, dal 7 marzo 1968 in poi (a);

— dall'art. 3 della legge n. 336/1970 e dall'art. 4 della legge n. 824/1971: incremento dell'anzianità sia per il perfezionamento del diritto sia per la determinazione della misura della pensione e riduzione del limite di età ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia per coloro che siano collocati a riposo, a domanda, successivamente al 25 giugno 1970.

L'enunciato legislativo di cui all'art. 6 della legge n. 824/1971 stabilisce il principio che gli oneri debbano essere assunti integralmente da parte degli Enti pubblici datori di lavoro in modo da non comportare alcun onere a carico delle gestioni previdenziali e ciò sia che i benefici consistano in miglioramenti della retribuzione pensionabile, sia in aumenti dell'anzianità assicurativa, sia in un'anticipazione della decorrenza della pensione.

Pertanto, alle gestioni medesime deve essere versato il valore capitale della rendita vitalizia pari all'incremento complessivo di pensione derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici e, nel caso in cui l'iscritto benefici anticipatamente del pensionamento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 336/1970 (aumento della maggiore anzianità fino ad un massimo di 7 anni, se ex combattente, ovvero di 10 anni (se mutilato) o dell'art. 4 della

(a) Al riguardo si precisa che in base all'art. 6 della L. n. 336/1970 gli effetti giuridici dei benefici di cui trattasi decorrono dal 7 marzo 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969.

legge n. 824/1971 (riduzione dei limiti di età per la pensione di vecchiaia, pari a 3 anni e 6 mesi, se ex combattente, ovvero a 5 anni se mutilato), anche il valore capitale di una rendita di importo pari alla misura della pensione maturata senza benefici combattentistici e temporanea per il periodo compreso tra la data del pensionamento anticipato e la data di perfezionamento dei requisiti minimi richiesti dalle norme ordinarie per il diritto a pensione.

Tutto ciò premesso e tenuto conto della data di entrata in vigore della legge n. 824/1971. (30 ottobre 1971), il calcolo dell'onere relativo ai benefici combattentistici dovrà essere effettuato con modalità diverse, a seconda che si tratti:

A) di pensioni relative a cessazioni dal servizio a partire dal 7 marzo 1968 e che risultano eliminate al 30 ottobre 1971;

B) di pensioni in essere al 30 ottobre 1971, ovvero liquidate successivamente, e che usufruiscono dei soli benefici previsti dall'art. 2 della legge n. 336/1970;

C) di pensioni in essere al 30 ottobre 1971, ovvero liquidate successivamente, e che usufruiscono, in aggiunta ai benefici previsti dall'art. 2 della legge n. 336/1970, anche di quelli stabiliti dall'art. 3 della stessa legge e dall'art. 4 della legge n. 824/1971.

Nei casi previsti alla lettera A) l'onere sarà pari all'ammontare delle quote di pensione derivanti dai benefici combattentistici corrisposte nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1969, ovvero tra la data di decorrenza della pensione se successiva, e la data di eliminazione.

Nei casi previsti alla lettera B) l'onere sarà pari al valor capitale — riferito alla data del 30 ottobre 1971 ovvero alla data di decorrenza della pensione se successiva — di una rendita vitalizia immediata di importo pari alla maggior quota di pensione derivante dai benefici combattentistici. Qualora la decorrenza della pensione sia anteriore al 30 ottobre 1971, al valore capitale anzidetto deve essere aggiunto l'ammontare delle maggiori quote di pensione percepite fino a tale data.

Nei casi previsti alla lettera C) l'onere sarà pari alla somma che si ottiene aggiungendo al valore capitale, calcolato come nella precedente lettera B), il valore capitale — riferito anch'esso alla data del 30 ottobre 1971 ovvero alla data di decorrenza della pensione se successiva di una rendita temporanea di importo pari alla pensione che sarebbe spettata all'interessato, senza tener conto dei benefici combattentistici. La temporaneità della rendita è limitata al periodo compreso tra la data del 30 ottobre 1971 (ovvero la data di pensionamento anticipato se successiva) e la data di perfezionamento dei requisiti minimi richiesti dalle norme ordinarie per il diritto a pensione. Qualora la decorrenza della pensione sia anteriore al 30 ottobre 1971, la somma anzidetta deve essere maggiorata dell'ammontare delle rate di pensione percepite fino a tale data.

1. — La Tariffa allegata alla presente relazione costituisce lo strumento atto a dare applicazione agli adempimenti illustrati in premessa, relativamente agli iscritti ai Fondi, Casse e Gestioni per i quali è previsto, dalla normativa vigente, l'adeguamento periodico delle pensioni.

Per la costruzione della Tariffa medesima sono stati utilizzati:

— in ordine alle frequenze di eliminazione per morte e invalidità degli assicurati, i valori numerici indicati in: I.N.P.S. « Basi tecniche e principali funzioni demografico-finanziarie per l'Assicurazione generale obbligatoria ... » Roma, 1950;

— in ordine alle frequenze di eliminazione dei pensionati diretti, i valori numerici risultati dall'indagine condotta sui pensionati dell'A.G.O. nel periodo 1949-58;

— in ordine alle frequenze di morte e di decadenza dei pensionati indiretti, i valori numerici risultanti da recenti esperienze demografiche sulla popolazione italiana condotte dall'Istituto centrale di statistica;

— in ordine alle frequenze ed alla composizione delle famiglie a carico dei pensionati, i risultati ottenuti da una indagine eseguita di recente su particolari gruppi di assicurati.

I coefficienti riportati nella Tariffa, che sono al netto di qualsiasi caricamento per spese di amministrazione, tengono conto della 13ª mensilità e della periodicità bimestrale nel pagamento delle pensioni. Essi sono stati calcolati al tasso finanziario del 2% onde tener conto mediamente del maggior onere conseguente l'adeguamento periodico delle pensioni.

Detti coefficienti rappresentano, ad eccezione di quelli tabulati nella Sezione 3ª di cui si dirà in seguito, il valor capitale corrispondente ad una rendita vitalizia di una lira all'anno. In pratica, quindi, il valore capitale richiesto si otterrà moltiplicando il coefficiente indicato nella Tariffa per la maggior quota di pensione annua che viene acquisita in conseguenza dei benefici combattentistici. Il coefficiente in parola, come più avanti sarà chiarito, deve essere cercato in quella sezione che risponde al caso che di volta in volta ricorre e, nell'ambito di ciascuna sezione, in corrispondenza all'età dell'individuo al quale si riferisce l'operazione e, quando occorre, tenendo conto del sesso.

I coefficienti della Sezione 3ª, si applicano nei casi in cui, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 336/1970 e nell'articolo 4 della legge n. 824/1971, viene anticipata l'epoca del pensionamento prevista dalle norme comuni.

In questi casi, come già accennato, l'intero onere corrispondente ai benefici combattentistici acquisiti, si ottiene aggiungendo al valor capitale determinato, a seconda del caso che ricorre, con le modalità ed i coefficienti riportati nella Sezione 1ª ovvero nella Sezione 2ª, quello relativo all'anticipazione del pensionamento calcolato con i coefficienti riportati nella Sezione 3ª. Per la pratica determinazione di quest'ultimo valor capitale si moltiplicherà il coefficiente unitario indicato nella Sezione 3ª per l'importo della pensione potenzialmente maturata a prescindere dai benefici combattentistici. Il coefficiente stesso sarà cercato, tenendo conto del sesso, nella riga corrispondente all'età dell'interessato al momento dell'operazione e nella colonna relativa al periodo di anticipazione del pensionamento rispetto alle norme comuni.

Per rispondere alle varie esigenze che si possono presentare, la tariffa è stata suddivisa in 10 Sezioni, ordinate come segue:

Sezione 1ª: è da usare per gli individui che acquisiscono la maggiorazione di una pensione di invalidità;

Sezione 2ª: è da usare per gli individui che acquisiscono la maggiorazione di una pensione di anzianità ovvero di vecchiaia;

Sezione 3ª: e da usare per coloro i quali anticipano l'epoca del pensionamento stabilito dalle norme comuni in quanto si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 ovvero all'art. 4 della legge n. 824/1971. Questa sezione, predisposta per determinare l'ammontare dell'onere conseguente l'anticipato collocamento in pensione, come chiarito in precedenza, deve essere usata congiuntamente alla Sezione 1ª ovvero alla Sezione 2ª.

Sezione 4ª, 5ª, 6ª e 7ª: sono da usare quando i benefici combattentistici vengono riconosciuti a favore dei superstiti. In particolare: la Sezione 4ª riguarda il caso di vedova sola; la Sezione 5ª riguarda i casi: di vedovo solo inabile, di orfano maggiorenne inabile, di fratello celibe inabile ovvero di sorella nubile inabile; la Sezione 6ª è relativa al caso di orfano solo minorenne (a); la Sezione 7ª ricorre quando il titolare della pensione e un genitore.

Anche nel caso in cui fruiscono della pensione più collaterali inabili ovvero entrambi i genitori, si applicano i coefficienti indicati rispettivamente nella Sezione 5ª e nella Sezione 7ª, in quanto il calcolo deve essere effettuato capitalizzando separatamente la quota di pensione competente a ciascuno di essi.

Nei casi qui considerati il coefficiente sarà cercato, tenendo conto del sesso, nella riga corrispondente all'età del superstite; per quanto riguarda l'uso della Sezione 6ª si deve tener conto anche della temporaneità della rendita corrisposta all'orfano;

Sezione 8ª, 9ª, 10ª e 10ª bis: sono da usare per valutare i capitali di copertura relativamente a un gruppo di superstiti. La Sezione 8ª e da usare quando il gruppo è formato da vedova ed orfani ed il coefficiente è da cercare tenendo conto unicamente dell'età della vedova. La Sezione 9ª ricorre quando il gruppo è formato da vedovo inabile ed orfani, oppure da due o più orfani uno (o più) dei quali inabile ed il coefficiente è da cercare tenendo conto unicamente dell'età del vedono o dell'orfano inabile più giovane.

Le Sezioni 10ª e 10ª bis sono da usare quando il gruppo è costituito da due orfani minorenni e il coefficiente è da ricercare tenendo conto dell'età dei due orfani e della temporaneità della rendita corrisposta agli orfani minorenni (fino al compimento del 18° ovvero del 21° anno di età).

I coefficienti tabulati nelle Sezioni 10ª e 10ª bis sono riferiti ad una lira di pensione diretta; pertanto, dovendo applicare detti coefficienti alla pensione indiretta relativa a due orfani, essi devono essere moltiplicati per il fattore $1{,}25 \left(= \frac{1}{0{,}80}\right)$.

Quando l'operazione concerne più di due orfani minorenni, al valore capitale corrispondente alla quota di pensione relativa ai due orfani più giovani — calcolato con il coefficiente contenuto nelle Sezioni 10ª e 10ª bis — si aggiungerà il valore capitale corrispondente alla quota di pensione relativa a ciascuno dei rimanenti orfani, calcolato mediante la Sezione 6ª.

(a) Per tener conto della normativa vigente, i coefficienti della Sezione 6ª sono stati costruiti con riferimento a due diverse temporaneità: fino al compimento del 18° ovvero del 21° anno di età dell'orfano minorenne.

2. — Per la determinazione del valore capitale che deve essere versato a copertura dell'onere derivante dai benefici combattentistici saranno in generale seguite le norme che qui si illustrano:

a) sulla base della documentazione prodotta si determina, con riferimento alla data del 30 ottobre 1971 (ovvero alla data di decorrenza della pensione se successiva), l'ammontare annuo della quota di pensione corrispondente ai benefici acquisiti come differenza fra l'importo annuo della pensione spettante all'interessato, comprensiva dei benefici combattentistici, e l'importo annuo della pensione corrispondente ai soli diritti maturati, cioe con esclusione dei benefici combattentistici. Gli importi predetti saranno calcolati al netto delle quote addizionali eventualmente dovute per coniuge e figli.

Per quanto riguarda i superstiti, qualora i beneficiari siano piu collaterali inabili o entrambi i genitori, il maggior importo di pensione, quale risulta dal calcolo precedentemente illustrato, sara suddiviso nelle quote spettanti a ciascun beneficiario. Parimenti si procederà quando l'operazione riguardi un gruppo di piu di due orfani minorenni: il maggior importo di pensione sara scisso nella parte competente ai due orfani più giovani, simultaneamente considerati, e nelle parti competenti a ciascuno degli orfani restanti. Infatti, nei casi menzionati la somma che deve essere versata complessivamente si ottiene capitalizzando disgiuntamente le singole quote di pensione;

b) si calcola l'età del beneficiario con riferimento alla data del 30 ottobre 1971 per le pensioni in essere a tale data. ovvero alla data di decorrenza per le pensioni liquidate in epoca successiva. L'età deve computarsi per valori interi e percio saranno trascurate le frazioni di anno inferiori a sei mesi, mentre saranno computate per un anno le frazioni pari o superiori a sei mesi.

Nel caso in cui l'operazione riguardi un gruppo di superstiti composto: di vedova ed orfani, di vedovo inabile ed orfani, di due o piu orfani uno (o piu) dei quali inabile, l'età deve essere calcolata soltanto per il beneficiario principale: la vedova nel primo caso, il vedovo nel secondo, l'orfano inabile (o l'orfano inabile piu giovane) nel terzo. Quando l'operazione concerne piu collaterali inabili o entrambi i genitori, l'età deve essere calcolata per ciascuno di essi. Parimenti deve essere calcolata l'età di tutti i beneficiari, nel caso che l'operazione riguardi un gruppo di orfani minorenni;

c) si determina il periodo di anticipazione della pensione come differenza fra la data in cui il soggetto maturerebbe con i requisiti ordinari il diritto a pensione e la data del 30 ottobre 1971 (ovvero, se successiva, la data di liquidazione della pensione ottenuta a seguito dei benefici combattentistici). Il periodo di anticipazione deve computarsi per valori semestrali, trascurando le frazioni di anno inferiori a tre mesi, arrotondando a sei mesi le frazioni di anno pari o superiori a 3 mesi ma inferiori a 9 mesi e arrotondando ad anno intero le frazioni pari o superiori a 9 mesi;

d) si cerca il coefficiente nella sezione corrispondente al caso che ricorre. A questo fine si terra conto dell'età calcolata con i criteri indicati al punto *b*) e, quando occorre, del periodo di anticipazione della pensione, calcolato con i criteri indicati al punto *c*), e del sesso.

Per il calcolo del valor capitale corrispondente ai maggiori oneri previdenziali derivanti dai benefici combattentistici sarà seguito il seguente procedimento.

Nel caso di soggetti che si trovano nelle condizioni indicate in premessa alla lettera B) si moltiplica la maggior quota di pensione, calcolata come detto nel precedente punto *a*), per il corrispondente coefficiente della Tariffa.

Nel caso di soggetti che si trovano, invece, nelle condizioni indicate in premessa alla lettera C):

— si moltiplica l'ammontare della maggior quota di pensione calcolata con i criteri di cui al punto *a*), per il coefficiente da ricercarsi nella Sezione 1ª ovvero nella Sezione 2ª;

— si moltiplica l'ammontare della pensione potenzialmente maturata senza tener conto dei benefici combattentistici, per il coefficiente da ricercarsi nella Sezione 3ª;

— si sommano i risultati suddetti.

Qualora si verifichino casi che non trovino corrispondenza nei coefficienti riportati nelle Tabelle, il calcolo sarà effettuato — a cura del Servizio statistico attuariale dell'I.N.P.S. — usando le stesse basi tecniche con le quali è stata compilata la Tariffa.

3. — Per il corretto uso della Tariffa possono utilmente tenersi presenti i casi qui di seguito esemplificati che si riferiscono ad iscritti al F.P.L.D.

Esempio n. 1.

Il Sig. XY, nato il 29 aprile 1914, ha chiesto, quale ex combattente, il collocamento a riposo anticipato ai sensi della legge n. 336/1970 e successive modificazioni, con effetto dal 1° aprile 1972. Al momento della cessazione dal servizio l'interessato risulta titolare di una posizione assicurativa che gli consentirebbe di acquisire una pensione annua ordinaria di L. 1.341.600.

In applicazione della legge n. 336/1970 e successive modificazioni, l'importo annuo della pensione spettante al Sig. XY a decorrere dal 1° aprile 1972 è pari a L. 1.874.600, con un aumento annuo, rispetto a quella già maturata, di L. 533.000 ed un anticipo nel godimento della medesima di 2 anni e 1 mese (da arrotondarsi ai fini della ricerca del coefficiente ad anni 2).

L'età del Sig. XY all'epoca cui deve essere riferito il calcolo del valore capitale (1° aprile 1972), è pari ad anni 57, mesi 11, giorni 2 che si arrotonda ad anni 58.

Trattandosi di un soggetto di sesso maschile che chiede ed ottiene il collocamento a riposo anticipato, i coefficienti sono da ricercarsi nella Sezione 2ª, maschi, per il calcolo del valore capitale relativo alla maggiorazione della pensione, e nella Sezione 3ª, maschi, per quanto riguarda l'onere derivante dall'anticipazione della pensione ordinaria.

In pratica:

$$L.\ (533.000 \times 17,7710) = L.\ 9.471.943$$

essendo pari a 17,7710 il cofficiente indicato nella Sezione 2ª, in corrispondenza all'età di anni 58;

$$L.\ (1.341.600 \times 1.8961) = L.\ 2.543.808$$

essendo pari a 1,8961 il coefficiente indicato nella Sezione 3ª, in corrispondenza all'età di 58 ani e al periodo di 2 anni di anticipazione della pensione.

Pertanto, l'onere derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici ammonta complessivamente a L. 12.015.751 (= 9.471.943 + 2.543.808).

Esempio n. 2.

Al Sig. XY, nato il 30 marzo 1911, e titolare dal 1° aprile 1971 di una pensione di vecchiaia di annue L. 1.574.300 (mensili L. 121.100), in quanto ex combattente devono essere riconosciuti dalla data anzidetta i benefici di cui all'art. 2 della legge n. 336/1970.

Per effetto dei benefici combattentistici suddetti, la pensione passa ad annue L. 1.652.950 (mensili L. 127.150) con un aumento di L. 78.650 (mensili L. 6.050).

L'età dell'interessato al 30 ottobre 1971 — epoca alla quale deve essere riferito il calcolo del valore capitale — è pari ad anni 60 e mesi 7, che si arrotonda ad anni 61. Il coefficiente necessario per il calcolo, trattandosi di un soggetto di sesso maschile che ottiene la maggiorazione della pensione di vecchiaia, va ricercato nella Sezione 2ª, maschi, che in corrispondenza all'età *61 anni*, reca *il valore di 16,0436*.

Il valore capitale corrispondente al maggior importo di pensione acquisito ammonta di conseguenza a L. 1.261.829 (= L. 78.650 × 16,0436).

Peraltro, tenuto conto che la maggiorazione ha efficacia dal 1° aprile 1971 — data di decorrenza della pensione, — al suddetto valore capitale devono essere aggiunte le maggiori quote, comprensive dei ratei per 13ª mensilità, dovute all'interessato dalla predetta data all'epoca cui è riferito il calcolo del valore capitale (30 ottobre 1971), pari a L. 45.879.

Pertanto, l'onere derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici risulta complessivamente pari a L. 1.307.708 (= 1.261.829 + 45.879).

Esempio n. 3.

Un assicurato ex combattente, deceduto il 30 aprile 1972 senza avvalersi della legge n. 336/1970 e successive modificazioni, lascia la sola vedova, nata il 21 luglio 1925. Alla superstite, con decorrenza 1° maggio 1972, spetta una pensione indiretta liquidabile con le norme ordinarie di lire 682.500 annue.

In applicazione dell'art. 2 della legge 336/1970 l'importo annuo della suddetta pensione passa ad annue L. 716.950 con un aumento di L. 34.450.

Alla data del 1° maggio 1972 la vedova ha un'età pari ad anni 46, mesi 9 e giorni 10, che si arrotonda ad anni 47. Il coefficiente necessario al calcolo del valore capitale deve essere ricercato nella Sezione 4ª, la quale, in corrispondenza all'età di 47 anni, reca il valore di 20,2968.

La somma che deve essere versata per la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici, ammonta pertanto a lire 699.225 (= L. 34.450 × 20,2968).

Esempio n. 4.

Un assicurato ex combattente, deceduto il 31 marzo 1972 senza avvalersi della legge n. 336/1970 e successive modificazioni, lascia la vedova nata l'11 agosto 1925 ed un orfano minorenne.

Ai superstiti con decorrenza 1° aprile 1972, spetta una pensione indiretta liquidabile con le norme ordinarie di L. 910.000 annue.

Per effetto dei benefici combattentistici (art. 2 legge 336/1970) l'importo annuo della suddetta pensione passa a L. 955.500, con un aumento di L. 45.500.

Alla data del 1° aprile 1972 la vedova ha un'età pari ad anni 46, mesi 7 e giorni 20, che si arrotonda ad anni 47. Trattandosi di un gruppo composto di vedova ed orfano minorenne, il coefficiente necessario al calcolo del valore capitale va ricercato nella Sezione 8ª, la quale, in corrispondenza all'età della vedova (47 anni) reca il valore di 16,2812.

La somma che deve essere versata per la copertura dell'onere derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici ammonta pertanto a L. 740.795 (= L. 45.500 × 16,2812).

Esempio n. 5.

La Signora XY, nata il 30 novembre 1915, ha percepito con decorrenza 1° dicembre 1970 la pensione di vecchiaia ordinaria per un importo pari ad annue L. 1.404.650 (L. 108.050 mensili). In data 30 giugno 1971 la pensionata e deceduta lasciando il padre e la madre, nati rispettivamente il 25 agosto 1899 ed il 10 settembre 1903, ai quali e stata accordata la pensione di reversibilità per un importo complessivo annuo di L. 421.200 (L. 32.400 mensili) a decorrere dal 1° luglio 1971.

Essendo la signora XY appartenente ad una categoria avente diritto all'applicazione dei benefici combattentistici, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 336/1970 spetta alla medesima la maggiorazione della propria pensione dal 1° dicembre 1970 fino alla data della morte, ed al gruppo superstite la maggiorazione della pensione di reversibilità.

In pratica, per effetto dei citati benefici combattentistici, l'importo annuo della pensione diretta sopra indicato diventa di L. 1.474.850 (L. 113.450 mensili), mentre quello della pensione indiretta relativo ad entrambi i genitori passa a L. 442.650 (L. 34.050 mensili) con un aumento annuo complessivo di L. 21.450 (L. 1.650 mensili).

Trattandosi di un gruppo superstite composto di due genitori, il calcolo va effettuato capitalizzando separatamente la maggior quota di pensione competente a ciascuno di essi (pari a L. 10.725) con i coefficienti riportati nella Sezione 7ª, da ricercarsi tenendo conto del sesso dei beneficiari.

Alla data del 30 ottobre 1971 (epoca alla quale deve essere riferito il calcolo del valore capitale) l'età del padre è pari ad anni 72, mentre l'età della madre è pari ad anni 68. I relativi coefficienti, indicati nella Sezione 7ª, sono rispettivamente 8,3316 e 11,2842.

Il valore capitale viene determinato come segue:

L. (10.725 × 8,3316 + 10.725 × 11,2842) =

= L. (89.356 + 121.023) = L. 210.379.

Peraltro, tenuto conto che la maggiorazione della pensione ha efficacia dal 1° dicembre 1970 (data di decorrenza della stessa) al suddetto valore capitale devono essere aggiunti i maggiori importi mensili, comprensivi dei ratei per 13ª mensilità, dovuti sulla pensione diretta per 7 mesi (sino al 30 giugno 1971) e sulla pensione indiretta per 4 mesi dal 1° luglio 1971 al 30 ottobre 1971, epoca alla quale è riferito il calcolo del valore capitale. Tali maggiori importi ammontano a L. 40.950 per la pensione diretta e a L. 7.150 per la pensione di reversibilità.

Pertanto, l'onere derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici ammonta complessivamente a L. 258.479 (= 210.379 + 48.100).

Esempio n. 6.

La signora XY, nata il 30 settembre 1915, ha percepito con decorrenza 1° ottobre 1970 la pensione di vecchiaia ordinaria per un importo pari ad annue L. 1.404.650 (L. 108.050 mensili). In data 31 luglio 1971 la pensionata è deceduta lasciando tre orfani minorenni, ai quali, tenuto conto delle aliquote di reversibilità, è stata accordata la pensione di importo complessivamente pari a quello già percepito dalla madre (L. 1.404.650).

Essendo la signora XY appartenente ad una categoria avente diritto all'applicazione dei benefici combattentistici, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 336/1970, spetta alla medesima la maggiorazione della propria pensione dal 1° ottobre 1970 alla data del decesso, ed al gruppo superstite la maggiorazione della pensione di reversibilità.

In pratica, per effetto dei citati benefici combattentistici, l'importo annuo della pensione indiretta diventa di L. 1.474.850 (L. 113.450 mensili) con un maggior importo di L. 70.200 che si ripartisce come segue:

L. 55.900 alla coppia degli orfani più giovani;

L. 14.300 al terzo orfano.

Alla data del 30 ottobre 1971 (epoca alla quale deve essere riferito il calcolo) gli orfani hanno le seguenti età: 9, 11, 15 anni. Inoltre, l'orfano piu anziano e di sesso maschile.

I coefficienti per il calcolo del valore capitale devono essere ricercati per quanto concerne la coppia degli orfani più giovani nella Sezione 10ª, che in corrispondenza della età della coppia (9 e 11) reca il valore 6,2544, e per quanto concerne l'orfano più anziano nella Sezione 6ª, maschi, che in corrispondenza all'età di 15 anni reca il valore 2,9133.

Il valore capitale viene determinato come segue:

$$L. (55.900 \times 6{,}2544 \times 1{,}25 + 14.300 \times 2{,}9133) =$$
$$= L. (437.026 + 41.660) = L. 478.686.$$

Peraltro, tenuto conto che la maggiorazione della pensione ha efficacia dal 1° ottobre 1970 (data di decorrenza della stessa) al suddetto valore capitale devono essere aggiunti i maggiori importi mensili, comprensivi dei ratei per la 13ª mensilità, dovuti sino alla data del 30 ottobre 1971, epoca alla quale è riferito il calcolo del valore capitale, rispettivamente sulla pensione diretta per 10 mesi e sulla pensione indiretta per 3 mesi. Tali maggiori importi ammontano complessivamente a L. 76.050.

Pertanto, l'onere derivante dal riconoscimento dei benefici combattentistici ammonta complessivamente a L. 554.736 (= 478.686 + 76.050).

Visto, *il Ministro del tesoro*
GORIA

87A1999

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(8651894) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.